



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Simone Salcerini	Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio	Consigliere
Dott.ssa Ombretta Pains	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al Nr. 766/2024 R.G. promossa da

Parte_1 in persona del Presidente del C.d.A. e suo legale rappresentante, con sede in Gubbio, loc. Ponte d'Assi – *Parte_2* P. Iva *P.IVA_1*, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Monacelli e dall'Avv. Francesco Baldinelli, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia, via XIV Settembre n.73, in forza di procura apposta su foglio separato ai sensi dell'art.83 c.3 cpc;

=Impugnante=

nei confronti di

Controparte_1, con sede in Albano Laziale (RM), in persona del Presidente del C.d.A. e suo legale rappresentante, C.F. *P.IVA_2*, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Mastracci e dall'Avv. Alessandro Foschiani ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica dei suoi avvocati, in forza di procura apposta in calce della comparsa di costituzione e risposta;

OGGETTO: Impugnazione di lodi nazionali

CONCLUSIONI:

Per parte impugnante come all'atto di citazione in appello e cioè: *“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, dichiarare la nullità del lodo arbitrale emesso dall'Arbitro Unico Prof. Avv. Mauro Bove in data 20/09/2024 e notificato alle parti il 21/09/2024, contrariis reiectis anche in sede di (eventuale) giudizio rescissorio: Nel merito, in via principale: a) Per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di citazione in appello del 20/12/2024, tanto nella sezione in fatto che in quella in diritto, contrariis reiectis, dichiarare la nullità del lodo arbitrale e, in sede di (eventuale) giudizio rescissorio, respingere, in riforma di tale lodo arbitrale impugnato, le domande di [...]*

Controparte_1 anche accertando e dichiarando – ove, in ipotesi, necessario – la nullità dell'art. 26.2 e/o 26.5 dello Statuto della Parte_1 rispettivamente nelle parti in cui prevedono un recesso per giusta causa (o ad nutum); b) Condannare la convenuta appellata al pagamento delle spese ed i costi dell'arbitrato e del presente giudizio di impugnazione”;

Per parte resistente come alla comparsa di costituzione e risposta e cioè: *“Voglia la Corte di Appello adita, ogni contraria istanza reietta, rigettare l'impugnativa della Parte_1 del lodo arbitrale pronunciato dall'arbitro unico prof. Avv. Mauro Bove per inammissibilità e comunque per insussistenza dei lamentati errori in diritto e dunque per sua infondatezza. Vinte le spese di giudizio anche della fase relativa all'istanza sospensiva”.*

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA

DECISIONE

Avverso il lodo del 20.09.2024, notificato alle parti il 21.9.2024, ha proposto impugnazione per nullità la **Parte_1** per tre distinti motivi, riconducibili ad errori di diritto e segnatamente: 1) *“Primo motivo di impugnazione: erroneità del lodo nella parte in cui ritiene efficace l’atto di recesso stragiudiziale – Disconoscimento del recesso dichiarato (impugnativo legale). Violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 2469, 2473 c.c. e degli artt. 26.5 e 26.6 dello statuto della Società”*; 2) *“Secondo motivo di impugnazione: erroneità del lodo arbitrale nel punto in cui afferma la legittimità del recesso sotto il profilo convenzionale/contrattuale, con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 26.2 e 26.5 dello Statuto sociale”*; 3) *“Terzo motivo di impugnazione: nullità del lodo per omessa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. – Dichiarazione di recesso abusiva”*.

I fatti traggono origine dal ricorso per nomina dell’arbitro proposto al Presidente del Tribunale di Perugia dalla **Controparte_1** (di seguito TM) che ha introdotto il giudizio arbitrale al fine di sentir accertare la legittimità del proprio recesso dalla società **Parte_1** -comunicato in data 12.9.2023 e che la **Pt_1** aveva contestato- e sentir accogliere la domanda di liquidazione della quota posseduta (pari al 25,47%) con un valore di partecipazione oscillante tra €2.037.000 ed €2.547.000 (calcolata secondo l’approccio misto reddituale-patrimoniale).

In estrema sintesi la società TM, premessa la descrizione della ripartizione delle quote in **Pt_1** (25,47% per TM, 21,23% per **Persona_1** , 39% per **CP_2** e **CP_3** 14,30% per **CP_2** e **CP_3** con nuda proprietà, essendo usufruttuario **Controparte_4** , lamentava che con delibera assembleare del 28.8.23 (adottata a maggioranza, con voto contrario di TM) era stato modificato l’art.9 dello Statuto, prevedendosi la libera trasferibilità per atto tra vivi delle partecipazioni societarie, laddove in precedenza la trasferibilità era prevista solo col consenso di tutti i soci,

ragione per cui **CP_5** la rottura del rapporto fiduciario- aveva chiesto il recesso ed il rimborso della propria partecipazione.

Radicatosi il contraddittorio, **Pt_1** resisteva alla domanda eccependo la piena validità della delibera assembleare messa in discussione da TM e negando l'esistenza di comportamenti violativi della legge o dello statuto; tanto premesso e rilevato che il diritto di recesso non era fondato né sulla legge, né sulle previsioni statutarie, TM non poteva vantare alcun diritto in tal senso e pretendere la liquidazione della quota, onde le richieste della ricorrente non potevano trovare accoglimento.

L'arbitro, prof. **Per_2** esperita l'istruttoria, emetteva il lodo che così disponeva: 1) accerta la legittimità del recesso esercitato da TM , anche “negando la nullità dell'art.26.5 st. di **Parte_1** ; 2) rigetta la domanda di liquidazione e di condanna immediata per il credito al rimborso della partecipazione; 3) compensa integralmente le spese del giudizio arbitrale, data la parziale soccombenza reciproca.

Il lodo è stato impugnato dalla **Parte_1** sulla base dei tre motivi di nullità sopra citati che trovano la loro ragion d'essere nel fatto che: 1. l'arbitro ha escluso “la rilevanza del contenuto della dichiarazione di recesso rispetto al giudizio sulla validità dello stesso”. In buona sostanza l'arbitro è giunto alla conclusione dell'inesistenza del fatto legittimante il recesso impugnativo legale indicato nella dichiarazione di recesso (pag.12), ma ove fosse stato consequenziale a simile premessa avrebbe dovuto concludere per l'invalidità *tout court* del recesso, “non essendo possibile trasformare un atto negoziale arbitrariamente alterando quanto voluto dalla parte dichiarante” (pag. 20 dell'impugnazione); 2. l'arbitro ha commesso una serie di errori che, nella loro scansione logica, vanno (i) dalla “impossibilità di integrare la dichiarazione di recesso”, alla (ii) “invalidità del recesso per giusta causa nelle Srl”, fino alla (iii) “esorbitanza della giusta causa”, nel senso che il recesso cd. *ad nutum* dovrebbe essere chiaramente

ed espressamente pattuito oppure “derivarsi dalla mancata opposizione di un termine alla durata della società”, fermo restando che il recesso per *giusta causa* dovrebbe essere qualificato come recesso *ad nutum* e che, come tale, avrebbe dovuto -per ciò- essere oggetto di espressa pattuizione; 3. il lodo merita comunque di essere annullato per violazione di legge, in quanto l’arbitro ha mancato “di applicare correttamente il controllo generale di buona fede” sul recesso di TM, che ha alterato l’originario bilanciamento dei valori proporzionali delle partecipazioni non sottoscrivendo l’aumento di capitale approvato nel 2021, ciò che ha determinato la perdita del diritto alla nomina di un amministratore con la diluizione della partecipazione; nonostante questo ha poi invocato il diritto di recesso con una condotta palesemente contraria a buona fede.

In virtù delle censure svolte l’impugnante ha chiesto che, previa sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo impugnato e declaratoria di nullità del lodo medesimo, venissero respinte tutte le domande formulate da TM, se del caso previa dichiarazione di nullità dell’art. 26 commi 2 e 5 dello Statuto, con vittoria delle spese di lite.

Radicatosi il contraddittorio, TM ha resistito all’impugnazione ed ha chiesto il rigetto dell’impugnazione per inammissibilità o comunque per insussistenza dei lamentati errori di diritto, con vittoria delle spese del giudizio.

Con autonoma istanza proposta a norma degli artt. 351 e 283 cpc Parte_1 ha chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva dal lodo impugnato; il Collegio, con ordinanza riservata del 6.2.25, ha respinto l’istanza in ragione del fatto che le statuizioni contenute nel lodo avevano natura meramente dichiarativa.

All’udienza del 21.5.2025 il Consigliere istruttore designato si è riservato il provvedimento e sciogliendo la riserva, ritenuto di non dover procedere a norma dell’art. 350 bis cpc, ha assegnato alle parti i termini perentori per il deposito di note scritte

contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica.

All'udienza del 5.2.2026 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.

Osserva innanzitutto questa Corte che la clausola arbitrale, essendo già presente nello statuto di *Parte_1* alla data del 1° Dicembre 2004, consente l'impugnazione del lodo per errori di diritto, in quanto la legge, cui l'art. 829 c.3 cpc rinvia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, che nel caso in esame è anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n.40/2006; ne consegue l'ammissibilità dell'impugnazione per violazione delle regole di diritto (art.829 c.2 cpc previgente).

Col primo motivo di impugnazione *Pt_1* censura il lodo nella parte in cui l'arbitro ha escluso "la rilevanza del contenuto della dichiarazione di recesso rispetto al giudizio sulla validità dello stesso" (cfr. pag.19 dell'impugnazione).

Sostiene in pratica *Pt_1* che l'arbitro è giunto alla conclusione dell'inesistenza del fatto legittimante il recesso impugnativo legale indicato nella dichiarazione di recesso (pag.12), ma ove fosse stato consequenziale a simile premessa giuridica avrebbe dovuto concludere per l'invalidità *tout court* del recesso, "non essendo possibile trasformare un atto negoziale arbitrariamente alterando quanto voluto dalla parte dichiarante" (pag. 20 dell'impugnazione).

Al riguardo non è superfluo rilevare che l'arbitro ha affrontato (e risolto) il problema posto da *Pt_1* affermando "*come il presente giudizio non abbia natura impugnatoria dell'atto stragiudizialmente posto in essere, bensì verta innanzitutto sulla sussistenza o meno del diritto di recesso, in ragione della sussistenza o meno di una sua causa di giustificazione*" (pag.11 del lodo). L'arbitro non ha nemmeno escluso

“un’integrazione del corredo motivazionale in sede di giudizio”, dato che la vicenda “che fonda la pretesa di recesso è stata sostanzialmente sempre la stessa, prima e durante il giudizio arbitrale” (*ibidem*).

In proposito osserva questa Corte che, effettivamente, la stessa **Pt_1** -a fronte della comunicazione di recesso e della richiesta di rimborso della partecipazione sociale (ex art. 2473 c.3 cod. civile)- ha direttamente contestato l’esistenza del diritto di recesso in capo al socio dissenziente (doc.7 agli atti dell’arbitrato) e non ha censurato il contenuto della dichiarazione di recesso.

Aggiungasi che la richiesta di specifica motivazione del recesso non è stata formulata nemmeno in sede di arbitrato e che **Pt_1** non ha impugnato il recesso di TM, di qui la condivisibile conclusione dell’arbitro secondo cui il giudizio non ha natura impugnatoria dell’atto stragiudizialmente posto in essere, ma verta sulla sussistenza o meno del diritto di recesso.

Ne consegue che il primo motivo di impugnazione va respinto.

Col secondo motivo di impugnazione **Pt_1** censura il lodo nella parte in cui l’arbitro avrebbe trasformato “un recesso riferito ad una ipotesi (in fatto non ricorrente) di recesso impugnativo legale in un recesso convenzionale per giusta causa” (pag.21 dell’impugnazione).

Secondo **Pt_1** l’arbitro avrebbe commesso una serie di errori che, nella loro scansione logica, andrebbero (i) dalla “impossibilità di integrare la dichiarazione di recesso”, alla (ii) “invalidità del recesso per giusta causa nelle Srl” e fino alla (iii) “esorbitanza della giusta causa”, nel senso che il recesso cd. *ad nutum* dovrebbe essere chiaramente ed espressamente pattuito oppure “derivarsi dalla mancata opposizione di un termine alla durata della società”; fermo restando che il recesso per *giusta causa*

dovrebbe essere qualificato come recesso *ad nutum* e che, come tale, avrebbe dovuto - per ciò- essere oggetto di espressa pattuizione.

Al riguardo osserva questa Corte che il recesso per giusta causa deriva nella fattispecie da espressa previsione statutaria (art.26.5) e che, come rilevato dall'arbitro, venuto meno l'impedimento alla trasferibilità delle partecipazioni per una modifica statutaria, il diritto di recesso -che a norma dell'art. 26.2 può originare da operazioni che determinano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci- troverebbe qui origine nel pregiudizio derivante dall'operazione nel suo complesso, vale a dire dalla delibera di liberalizzazione delle cessioni (del 28.8.23) e dal successivo (11.9.23) trasferimento della partecipazione di *Persona_1* a *CP_2* e *CP_6*

In effetti è evidente che la cessione della quota di *Persona_1*, rimasta all'interno della compagine sociale, avesse rotto definitivamente gli equilibri fino a quel momento esistenti, ponendo TM ai margini della società.

Qui non si vuol affermare che la delibera di liberalizzazione delle cessioni e la successiva cessione di quote non siano valide ed efficaci, ma che il combinato disposto delle due operazioni abbia determinato una rilevante modificazione (*in peius*) della posizione del socio TM, attribuendogli il diritto di recedere come da statuto.

Aggiungasi che proprio la modifica societaria e la cessione di quote in nesso causale con la comunicazione di recesso (per il rilevante pregiudizio ai diritti del socio di minoranza TM) escludono l'invalidità del recesso per ampiezza dei motivi -che si tradurrebbe in recesso *ad nutum*- essendo anzi il detto recesso ancorato a delle situazioni specificatamente determinate.

Quanto esposto vale anche ad escludere la pretesa di *Pt_1* di ritenere invalidi, *in parte qua*, i commi 26.2 e 26.5 dello Statuto laddove -a detta dell'impugnante-

introducono delle ipotesi di recesso talmente ampie che si risolvono in recesso *ad nutum* (cfr. pag.24 dell'impugnazione).

Orbene, in disparte la considerazione che l'art.2473 cod. civile, nella sua formulazione vigente, ha ampliato le ipotesi in cui il socio può esercitare la facoltà di recesso, rafforzando così le garanzie a tutela della sua posizione individuale, è agevole osservare che le cause di recesso previste nello Statuto di Pt_1 risultano tipizzate e, comunque, sono legittima espressione dell'autonomia statutaria.

Ciò vale a dire che, a prescindere dalla possibilità di recedere *ad nutum* per il socio di una Srl, che secondo autorevole dottrina e giurisprudenza non può escludersi, lo statuto di una Srl può legittimamente prevedere il diritto di recesso al verificarsi di ipotesi non previste dalla legge, ciò che ricorre nella fattispecie, laddove l'art.26 ha dettato una disciplina assai articolata e per nulla generica.

In definitiva, la previsione di recesso al vaglio di questo Collegio deriva dallo statuto della società e fa capo alla rottura degli equilibri derivante dal complesso delle operazioni sopra citate, pregiudizievole nei confronti del socio di minoranza.

Da quanto esposto deriva che anche il secondo motivo di impugnazione non merita di essere accolto.

Col terzo motivo di impugnazione Pt_1 ha censurato il lodo deducendone la nullità *“per omessa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.” Dichiarazione di recesso abusiva”*.

Sostiene Pt_1 che il lodo merita comunque di essere annullato per violazione di legge, in quanto ha mancato “di applicare correttamente il controllo generale di buona fede” sul recesso di TM, che ha alterato l'originario bilanciamento dei valori proporzionali delle partecipazioni (non sottoscrivendo l'aumento di capitale approvato

nel 2021, ciò che ha determinato la perdita del diritto alla nomina di un amministratore con la diluizione della partecipazione), salvo poi invocare il diritto di recesso.

Ritiene questa Corte che la censura non sia fondata.

La mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale di TM costituisce una scelta imprenditoriale del tutto legittima ed efficace, così come pienamente legittime risultano la delibera di liberalizzazione delle cessioni e la successiva cessione di quote da parte di

Persona_1 ; tanto premesso è evidente che l'esercizio del diritto di recesso -ove consentito, come nella fattispecie- costituisce valida espressione di autonomia negoziale.

Del resto, ove occorrer possa, va rilevato che non vi è alcun elemento di prova da cui ricavare che la mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale fosse preordinata all'esercizio del diritto di recesso, anche perché la modifica statutaria sulla quale si basava l'esercizio del diritto sarebbe stata adottata dopo due anni e non era prevedibile.

Ne deriva che anche il terzo motivo d'impugnazione va respinto.

Da tutto quanto argomentato deriva che l'impugnazione proposta non merita di essere accolta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza della fase istruttoria.

Trattandosi di rigetto di impugnazione di lodo che ha efficacia di sentenza (art.824 bis cpc), si ritiene applicabile la disciplina che prevede il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di nullità del lodo proposta da *Parte_1* in persona del Presidente del C.d.A. e suo legale rappresentante, nei confronti di *Controparte_1* , in persona del

Presidente del C.d.A. e suo legale rappresentante, ed avverso il lodo del 20.09.2024, *contrariis reiectis*, così provvede:

- Rigetta l'impugnazione;
- Condanna l'impugnante al rimborso delle spese di lite sostenute dal resistente che liquida in €6.946,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'impugnante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.

Così deciso in Perugia, lì 8 maggio 2026

il PRESIDENTE

(Dott. Simone Salcerini)